

**Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45 Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo (di seguito "Regolamento")**

**- CHIARIMENTI -**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

#### **1. Il Regolamento si applica in un sito non notificato (artt. 242 o 245, D.lgs. n. 152/2006) ricadente in un SIN?**

L'art. 242-ter, D.lgs. n. 152 del 2006 individua l'ambito di applicazione della norma "Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale". Pertanto, il Regolamento si applica anche ai siti non notificati ai sensi degli artt. 242 (in caso di responsabile della contaminazione) o 245 (in caso di soggetto interessato), D.lgs. n. 152 del 2006, ovvero della normativa previgente di cui al D.M. n. 471 del 1999.

### **Art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento**

#### **2. Quando si può ritenere soddisfatta la condizione di accertamento del non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli (CSC), ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli (CSR) approvate ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006?**

La norma fa espresso riferimento alle "procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del Regolamento legislativo n. 152 del 2006". Conseguentemente si possono avere le seguenti ipotesi:

- a) nel caso si rilevi  $C < CSC$  da indagini preliminari eseguite ai sensi dell'art. 242-ter, comma 4, lett. a), o dell'art. 252, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, la condizione è soddisfatta con **l'autocertificazione** prevista dal medesimo comma 4-bis dell'art. 252, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso;
- b) nel caso si rilevi  $C < CSC$  da un piano di caratterizzazione eseguito ai sensi dell'art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, la condizione è soddisfatta a seguito dell'**approvazione degli esiti della caratterizzazione**. A tal fine occorre che il proponente presenti al Ministero apposita "istanza per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale" (decreto direttoriale DG RIA 19 maggio 2021, n. 73);
- c) nel caso si rilevi  $C < CSR$  da un'analisi di rischio eseguita ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, la condizione è soddisfatta a seguito dell'**approvazione degli esiti dell'analisi di rischio** medesima. A tal fine occorre che il proponente presenti al Ministero apposita istanza (decreto direttoriale DG RIA 22 dicembre 2021, n. 269);
- d) nel caso di raggiungimento di obiettivi individuati per la bonifica del suolo, la condizione è soddisfatta a seguito dell'accertamento fatto dalla Provincia competente mediante apposita **certificazione ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006**;
- e) nel caso di procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione è soddisfatta con la "**validazione dei risultati** del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente

competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli”. Infatti, ai sensi del comma 4 del citato art. 242-bis la validazione “costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo”;

- f) nel caso di procedure semplificate di intervento per aree contaminate di ridotte dimensioni ex art. 249, D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione è soddisfatta con l’**“autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente”** “qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC” (1° caso, dell'Allegato 4, Parta IV, D.Lgs. n. 152/2006), fatti salvi i controlli degli organi competenti;
- g) nel caso di applicazione del DM 12 febbraio 2015, n. 31, “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, la condizione può essere soddisfatta con l’**“autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento” delle CSC**, “se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)” (art. 4, comma 2, DM n. 31 del 2015), fatti salvi i controlli degli organi competenti;
- h) nel caso di applicazione del DM 1° marzo 2019, n. 46, recante il “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento”, la condizione può essere soddisfatta secondo la procedura prevista dall'art. 3, comma 3, che così dispone: “Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un’**autocertificazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento”.

### **3. Cosa deve attestare la relazione asseverata nel caso di interventi e opere di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento?**

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento, la relazione asseverata deve attestare la tipologia di interventi e opere e il rispetto delle seguenti condizioni previste dal comma 1, lett. f), del medesimo articolo:

- gli interventi e le opere non interferiscono con le acque sotterranee secondo la definizione riportata all'art.3, comma 1, lett.g);
- il non superamento delle CSC, ovvero il non superamento delle CSR, dei suoli, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- che l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato (qualora presente).

### **4. La relazione asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento può essere redatta solo se si conoscono gli esiti delle indagini di caratterizzazione e le aree risultano già svincolate dal MASE?**

Si rinvia ai precedenti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento. Si segnala, altresì, che la relazione deve asseverare anche che gli interventi e le opere non interferiscono con le acque sotterranee secondo la definizione riportata all'art.3, comma 1, lett.g): “interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non

potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

**5. Con riferimento all’art. 5, comma 1, lett. f), D.m. 45/2023: - “interventi ed opere”, sic et simpliciter, appare una definizione estremamente ampia, sebbene vengano sottoposte al rispetto di determinate condizioni ambientali.**

La disposizione in questione è volta a disciplinare la situazione, molto diffusa nei SIN, in cui il processo di caratterizzazione del sito ha accertato lo status di “sito non contaminato” (all’art. 240, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 152/2006) per le matrici suolo/sottosuolo, nonché lo status di “sito potenzialmente contaminato” (art. 240, comma 1, lett. d) ovvero, se è stata eseguita l’analisi di rischio, di “sito contaminato” (art. 240, comma 1, lett. e), per la matrice acque sotterranee.

In tale contesto ambientale la disposizione di semplificazione de qua è volta a consentire la realizzazione di qualsivoglia tipologia di interventi e opere purché non interferiscano con le acque sotterranee.

Si precisa che:

- la nozione di “interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali” è definita all’art. 3, comma 1, lett. g), del Regolamento;
- la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 5 del Regolamento dovrà asseverare anche che gli interventi/opere non interferiscono con le acque sotterranee.

**6. Con riferimento all’art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 45/2023: cosa si intende per “pergolati”, ovvero quali categorie di opere ricade all’interno di questa definizione (si rende noto che la tipologia più diffusa e varia per caratteristiche costruttive è quella delle “tettoie”)**

È opportuno premettere che i pergolati sono stati espressamente disciplinati nel Regolamento in accoglimento di una osservazione pervenuta in fase di consultazione che faceva espresso riferimento alla normativa edilizia regionale.

Conseguentemente, la definizione di questa categoria di opera va rinvenuta nella normativa edilizia nonché nei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Si precisa, altresì, che la materia edilizia esula dalle competenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pertanto, non si può fornire una puntuale definizione della nozione de qua.

### **Relazione tecnica asseverata**

**7. È previsto un riscontro del Ministero alla trasmissione di una relazione asseverata?**

Non è previsto alcun riscontro da parte del Ministero sulle relazioni tecniche asseverate. L’art. 5, comma 3, e l’art. 7, comma 3, del Regolamento prevedono, infatti, che la relazione sia inviata al Ministero per opportuna informazione.

**8. Il Regolamento prevede che la relazione asseverata sia a cura di un tecnico abilitato. Cosa si intende per tecnico abilitato e quali requisiti deve avere?**

Il Regolamento non prevede né la tipologia di tecnico, né quali requisiti deve possedere. Pertanto, in relazione ai contenuti che dovrà possedere la relazione asseverata per i diversi casi previsti dal Regolamento, dovrà farsi riferimento alle specifiche competenze dei professionisti sulla base della normativa loro applicabile.

## **Art. 6 del Regolamento**

### **9. Nel caso in cui nell'area interessata dall'intervento vi sia anche un progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) approvato, si applica l'art. 6 del Regolamento?**

L'art. 6 del Regolamento fa espresso riferimento alle "attività di messa in sicurezza operativa del sito" inteso "nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee)" secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente, la norma di semplificazione del Regolamento si applica in presenza di MISO per entrambe le matrici (suolo e falda). Se la MISO riguarda una sola matrice e l'altra è potenzialmente contaminata o contaminata, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano.

Si precisa che la disposizione si applica per "interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006", ossia:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche;
- interventi e delle opere di cui al comma 1 dell'art. 242-ter, D.Lgs. n. 152 del 2006.

## **Art. 7 del Regolamento**

### **10. Ai fini dell'applicazione dell'art 7 è sempre necessario integrare il quadro ambientale dell'area interessata dall'intervento secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 7?**

L'art. 7 prevede che gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al Regolamento possano essere realizzati "previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui al comma 2".

In caso di assenza di tale quadro, pertanto, il proponente dovrà procedere all'acquisizione dei dati prima della redazione della relazione tecnica asseverata.

### **11. Quali sono le indagini ambientali necessarie per l'applicabilità dell'art. 7 del Regolamento?**

L'art. 7 del DM n. 45 del 2023 fa espresso riferimento agli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del "sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento".

Il "sito" è definito dall'art. 240, D.Lgs. n. 152/2006 - al quale rinvia l'art. 3 del Regolamento - come "l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti"; mentre, per "area di intervento" si intende l'"area ricompresa nel sito di interesse nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere" (art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento).

Ai fini dell'applicabilità del regime giuridico semplificato previsto dall'art. 7 del Regolamento (relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale) è richiesta la conoscenza del quadro ambientale per tutte le matrici (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee). Le indagini previste dall'Allegato al Regolamento in ordine alle modalità di verifica dei requisiti ambientali indicati nella Tabella 1 (caso 1, caso 2, caso 3) si riferiscono in particolar modo all'area di intervento presso la quale devono essere verificati i requisiti ambientali.

Ma ciò non esclude, anzi presuppone, che sia acquisito il quadro ambientale del sito su cui insiste l'area di intervento.

Tale interpretazione è corroborata non solo dall'interpretazione letterale dell'art. 7, ma anche dalle seguenti ulteriori circostanze di carattere sistematico:

- a) l'art. 242-ter, comma 4, lett. a), D.lgs. n. 152/2006, fa espresso riferimento al sito oggetto delle indagini preliminari, in discontinuità con quanto prevedeva l'art. 34 del Decreto-Legge n. 133/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 164/2014 (abrogato dall'art. 52, comma 2, Decreto-Legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020) che invece faceva riferimento "all'estensione dell'opera";
- b) lo stesso art. 242-ter, comma 4, lett. c-bis) prevede che "ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252" (autocertificazione e controllo della Provincia nei successivi 90 giorni).

La norma primaria, che costituisce il quadro normativo di riferimento cui necessariamente deve conformarsi il Regolamento attuativo in ossequio al principio di legalità (art. 4 delle Preleggi al Codice Civile), prevede che le indagini preliminari siano condotte sull'intero sito, con l'ulteriore finalità di accertare che il sito sia effettivamente potenzialmente contaminato, condizione necessaria per la stessa applicabilità dell'art. 242-ter e del Regolamento attuativo.

**12. "Se, ai fini dell'applicabilità dell'art.7 del Decreto Ministeriale n. 45/2023, il requisito numero 2 di cui all'allegato "Requisiti tecnico costruttivi-che devono essere contestualmente presenti" risulti soddisfatto, anche in virtù del fatto che le condizioni indicate siano da riferirsi alla sola quota a parte delle aree di intervento che insistono su superfici non occupate da strutture e infrastrutture edilizie permanenti e del fatto che il l'intervento, pur avendo dimensioni maggiori di 2.500mq, non comporti ulteriore occupazione permanente di suolo".**

Va premesso che l'art. 242-ter, D.Lgs. n. 152/2006, ed il Regolamento attuativo adottato con il DM n. 45 del 2023, sono finalizzati a consentire la realizzazione di interventi e opere nei SIN "a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il rispetto di tali condizioni - che consente di superare il vincolo conformativo del SIN - costituisce criterio direttivo anche per l'interpretazione del Regolamento, il quale - anche per gli interventi e opere soggetti a regimi giuridici semplificati - deve garantire il rispetto di siffatte condizioni.

Ciò premesso, il punto 2 dei Requisiti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato al DM n. 45 del 2023 così dispone: "2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 mq".

Orbene, in applicazione dei criteri interpretativi della norma ex art. 12 delle Preleggi al Codice Civile (interpretazione letterale e ratio legis), si ritiene che l'elemento caratterizzante della disposizione in esame sia la natura dell'area di intervento, ossia se sia occupata o meno da strutture e infrastrutture edilizie permanenti. Sicché, il punto 2 si ritiene rispettato se gli interventi/opere sono interamente realizzati su aree già occupate da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti, anche nel caso in cui l'area di intervento sia superiore a 2500 mq; in particolare si ritiene che anche il limite 2500 mq si riferisca all'area di intervento non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti.

Quanto sopra è coerente con l'esigenza primaria normativamente prevista (art. 242-ter citato) di non pregiudicare le attività di bonifica che potrebbe essere compromessa dall'occupazione permanente di nuovo suolo. Per contro, siffatta esigenza viene meno quando gli interventi e le opere non comportano occupazione di nuovo suolo, ossia quando il terreno è già occupato da edifici o infrastrutture.

Nel caso di specie, pertanto, sulla base delle informazioni fornite, il punto 2 sembra soddisfatto, fermi restando i poteri di controllo previsti dal DM n. 45 del 2023.

### **Art. 8 del Regolamento**

**13. Con riferimento all'art. 8, comma 2, D.m. 45/2023: sussistono dubbi su quali debbano intendersi le “opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo”; segnatamente, si chiede di avere una chiara definizione della nozione di “occupazione permanente”.**

Va premesso che l'art. 242-ter, D.Lgs. n. 152/2006, ed il Regolamento attuativo adottato con il DM n. 45 del 2023, sono finalizzati a consentire la realizzazione di interventi e opere nei SIN “a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il rispetto di tali condizioni - che consente di superare il vincolo conformativo del SIN - costituisce criterio direttivo anche per l'interpretazione del Regolamento, il quale - anche per gli interventi e opere soggetti a regimi giuridici semplificati - deve garantire il rispetto di siffatte condizioni.

In ragione di quanto sopra, la nozione di “occupazione permanente di suolo” si caratterizza sotto un duplice profilo:

- dal punto di vista temporale (permanente), tale nozione si pone in alternativa alle opere temporanee destinate a soddisfare esigenze limitate nel tempo; sicché, tutte le volte in cui l'opera è destinata ad essere rimossa entro un termine certo, l'opera non determina occupazione permanente di suolo ed in quanto tale non determina pregiudizio alle attività di bonifica. Si precisa che la nozione di temporaneità non si identifica in quella di amovibilità che può rilevare nell'ambito della valutazione espressa del Ministero dell'ambiente ex art. 10 del Regolamento;
- dal punto di vista oggettivo, l'esigenza di sottoporre a valutazione espressa del Ministero dell'ambiente gli interventi e le opere che comportano occupazione permanente di suolo anche se non comportano scavi (fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7), si giustifica proprio in ragione di salvaguardare le attività di bonifica. In altri termini, poiché l'occupazione permanente di nuovo suolo, in via astratta, potrebbe pregiudicare gli interventi di bonifica, la valutazione espressa del Ministero, attraverso idonea istruttoria, si rende necessaria per valutare in concreto che gli interventi e le opere (così come progettati in rapporto al quadro ambientale del sito, cfr. art. 10 del Regolamento) che si intendono realizzare non pregiudicano le attività di bonifica e, pertanto, rispettano le condizioni di legge.

Per contro, siffatta esigenza viene meno quando gli interventi e le opere non comportano occupazione di nuovo suolo, ossia quando il terreno è già occupato da edifici o infrastrutture.

**14. Come si coordina la disposizione dell'art. 8, comma 2, con quella dell'art. 5, comma 1, lett. f).**

L'art. 8, comma 2, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 5, sicché, se gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo rispettano le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lett. f), è applicabile il regime semplificato mediante relazione tecnica asseverata previsto dal citato art. 5.

## **Art. 9 del Regolamento**

### **15. In quali casi deve essere presentata istanza di valutazione ai sensi dell'art. 9?**

La valutazione espressa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha carattere residuale. È prevista, pertanto, nel caso di realizzazione di interventi e opere che non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, e di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 (art.8, comma 2, Regolamento).

### **16. Il Ministero esprime la valutazione delle interferenze nell'ambito dei procedimenti autorizzativi dei progetti?**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento il Ministero esprime la valutazione delle interferenze nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento è facoltà del proponente presentare istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, direttamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso, il Ministero fornisce le proprie valutazioni al di fuori dei procedimenti autorizzativi o di VIA. Quanto sopra in ragione dell'incipit del comma 3 "Fuori dei casi di cui al comma 1".

### **17. Quale documentazione deve presentare il proponente ai fini della valutazione delle interferenze nell'ambito del procedimento autorizzativo del progetto?**

La documentazione da presentare per la valutazione delle interferenze è quella prevista dalla pertinente modulistica adottata dal Ministero e pubblicati al seguente link:

<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze>